

Gamberale, 15.05.2017

Al

**COMITATO REGIONALE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
REGIONE ABRUZZO**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

PEC: [via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale del Territorio e del Mare  
Divisione II**

PEC: [PNM-II@pec.minambiente.it](mailto:PNM-II@pec.minambiente.it)

Al

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO**

**Direzione Generale del Paesaggio**

**Tutela del Paesaggio - Servizio 5**

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio  
Valutazione Ambientale**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti  
e Logistica,**

PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Al

**PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO**

PEC: [presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario esistente nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

PROPONENTE: Comune di Gamberale (CH)

**Integrazione Osservazioni del 13.02.2017 e del 30 e 31.03.2017 alla procedura V.I.A.**

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: [dante.bucci@ingpec.eu](mailto:dante.bucci@ingpec.eu), premesso che alla data odierna 15.05.2017, non risulta che il Comitato di V.I.A. si sia espresso a riguardo dell'intervento, con la presente si ritiene opportuno evidenziare ulteriori circostanze strettamente attinenti alla tutela dell'ambiente.

La Regione Abruzzo con **DGR n. 451 del 24.08.2009** (pubblicata sul BURA Ordinario n. 49 del 18.09.2009), avente in oggetto:

<<Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). **Recepimento**>>, recepiva appunto i Criteri Minimi impartiti dal Ministero dell'Ambiente con DM del 17.10.2007 proprio a riguardo delle ZPS.

Poiché risulta che:

- *l'intervento ricade all'interno del Parco Nazionale della Maiella in Zona a protezione speciale - ZPS (IT7140129);*
- *il vecchio impianto avesse terminato la vita tecnica nel 2008, così come chiarito ed accertato in ultimo anche dal Dipartimento Regionale competente (DPE004) nella propria nota del 28.02.2017 prot. 0049664/17 atto di cui si compone anche l'attuale procedura V.I.A.;*
- *ai sensi dell'art. 21 LR 24/2005, la durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti;*
- *ai sensi art. 23 c.2 lett d), la decadenza dell'autorizzazione al pubblico esercizio interviene anche quando l'autorizzazione stessa si estingue a qualsiasi titolo, dunque anche alla sopravvenuta scadenza della vita tecnica;*
- *ai sensi dell'art. 26 c.1 LR 24/2005, nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare aveva l'obbligo alla restituzione in pristino del terreno, circostanza ancora ad oggi non avvenuta ed alla quale invece si vorrebbe ottemperare mediante l'utilizzo di denaro pubblico;*
- *ai sensi dell'art. 26 c.2 LR 24/2005, ad oggi il Comune non ha provveduto del disporre l'esecuzione d'ufficio i lavori di demolizione e rimessa in pristino, anzi vi vorrebbe ottemperare mediante l'utilizzo di denaro pubblico sgravandone così facendo l'ex titolare;*
- *a data antecedente quella di pubblicazione sul Bura Ordinario n. 49 del 18.09.2009 della DGR 451/2009, non risulta fosse stato avviato alcun procedimento per la richiesta di autorizzazione mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza;*
- *anche qualora l'intervento, si voglia o lo si è voluto intendere come fatto da parte del Parco della Majella nel parere 8099/2015 quale sostituzione e ammodernamento anche tecnologico, l'opera così come proposta di certo andrà ad aumentare l'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, poiché:*
  - *benché la vita tecnica risulti scaduta dal 2008 l'impianto non è più funzionante già dalla fine anni '90 inizio 2000, per cui si tratterebbe di un'opera che va ad inserirsi all'interno di un contesto ambientale oramai consolidato da quasi un ventennio;*
  - *si prevede l'installazione di un gruppo elettrogeno all'aperto a differenza del vecchio impianto che vedeva tale gruppo situato all'interno di uno dei fabbricati presenti;*
  - *non risulta alcuna opera di protezione al fine di prevenire il percolamento nel terreno di eventuali fuoriuscite/perdite di combustibile ed oli indispensabili per il funzionamento dello stesso gruppo elettrogeno e dall'eventuale loro stoccaggio;*
  - *non risulta alcuna opera di protezione al fine di prevenire il percolamento nel terreno di eventuali fuoriuscite/perdite di combustibile ed oli delle autovetture di quanti volessero un domani usufruire dell'opera, premesso che l'area a parcheggio è del tutto immaginaria e/o prevista all'interno dell'adiacente SIC;*
  - *non risulta specificato alcunché in riferimento alla presenza di adeguati servizi igienici come non risulta specificato ed individuato a tal riguardo alcun sistema di convogliamento e scarico delle acque con annesso sistema depurativo opportunamente autorizzato;*
  - *l'intervento prevede demolizioni parziali delle opere fondali di cui ai portali del vecchio impianto, in difformità dunque di quanto prescritto nel parere del Parco il n. 8099/2015, il che oltre ad avere immediati riflessi sulle procedure di verifica e validazione del progetto esecutivo si riflette sulla stessa gara d'appalto oltre al fatto che, agendo in difformità della prescrizione del Parco la restante parte delle fondazioni non demolita, non rimossa e né smaltita ai sensi di legge rappresenterebbe proprio uno smaltimento illegittimo di rifiuti ed oltre all'ulteriore fatto che lasciando nel terreno parte delle fondazioni esistenti a cui si andrebbero ad aggiungere le nuove opere fondali del nuovo impianto ciò potrebbe avere delle ripercussioni sul naturale ed attuale deflusso delle acque derivante anche dallo sciogliersi della neve, il che potrebbe andare a variare l'intero assetto idrogeologico dell'area stessa;*

ebbene tutto ciò, ad integrazione delle precedenti osservazioni e delle altre comunicazioni a firma dello scrivente e rappresentando sempre che chi scrive non ha alcun preconcetto ostativo a priori in riferimento all'intervento stesso, con la presente si ribadisce che **l'opera così come prevista e proposta** allo stato attuale

non possa essere meritevole di approvazione, neanche a fronte di eventuali prescrizioni che in sede di V.I.A. si volessero impartire per le problematiche già rappresentate con precedenti scritti.

Vorrei evidenziare inoltre che, alla data di pubblicazione presso lo SRA dell'attuale procedura V.I.A., la DGR 451/2009 era vigente come lo era all'atto del rilascio del parere del Parco il n. 8009/2015.

A tal riguardo rappresento che, a partire dal maggio 2016 con svariate note ministeriali si sollecitava ed invitava anche e soprattutto il Parco della Majella a dare contezza a chi scrive ed alla stessa Direzione Generale del Ministero a riguardo del parere n. 8099/2015 ebbene, in vigore della DGR 451/2009, proprio il Ministero dell'Ambiente con una nota di queste note datata 06.10.2016 prot. 0021079/PNM che si allega alla presente, richiedeva espressamente proprio al Parco affinché si attivasse al fine di porre in essere le necessarie verifiche al fine di accertare se l'intervento rientrasse nei limiti posti dal DM 17 ottobre 2007 "Criteri Minimi" qualora l'impianto rientrasse all'interno della ZPS IT7140129 o se ricadesse nelle categoria assoggettata a divieto di cui allo stesso D.M..

Ancora ad oggi però bisogna dare evidenza che il Parco non ha mai provveduto nel dar seguito a quanto impartitogli dal Ministero dell'Ambiente il che, mi sia consentito, rappresenta un fatto estremamente grave e rappresentativo di scarsa trasparenza.

Per cui è lecito ritenere che per il Parco, oltre al palese comportamento omissivo, ancora ad oggi l'intervento debba inquadrarsi come una *sostituzione* e non come un *nuovo impianto*, a differenza però di quanto sostenuto dal Dipartimento DPE004 con nota del 28.02.2017 prot. 0049664/17, facente parte dell'attuale procedimento V.I.A., con le indubie ripercussioni che ciò ha proprio in riferimento al parere del Parco stesso il n. 8099/2015 oltre al fatto già segnalato che tale parere fu reso sulla base del progetto definitivo il quale non prevedeva la presenza di un gruppo elettrogeno all'aperto e dunque alcuna valutazione di impatto sull'ambiente derivante dall'installazione proprio del gruppo elettrogeno fu trattata e rappresentata, impatto di cui neanche nello studio di incidenza si tenne conto come non se ne tenne conto neanche nella successiva VINCA, oltre al fatto poi che le prescrizioni impartite a riguardo delle opere fondali esistenti non sono state rispettate nel progetto esecutivo, progetto rispetto al quale ritengo di dover chiarire definitivamente un ulteriore aspetto.

Lo scrivente nelle osservazioni del 13.02.2017 al punto 1) faceva esplicito riferimento alle modalità di rappresentazione dell'intervento.

Ebbene a riguardo il Dott. Acconcia, che risulta Segretario Comunale in convenzione e dunque non personale assunto presso l'Ente, RUP per l'intervento nominato ai sensi art. 10 ex DLgs163/2006, responsabile del settore amministrativo, finanziario e tecnico, nonché colui che ha provveduto sulla scorta del progetto *definitivo e non esecutivo* al rilascio della VINCA e dell'Autorizzazione Paesaggistica, a fronte di un contratto sottoscritto con la Leitner in data 03.08.2016 e registrato in data 30.08.2016, a fronte del progetto esecutivo rimesso all'Ente stesso dalla stessa Leitner in data 04.08.2016, proprio il Dott. Acconcia con la redazione di due sue recenti determinazioni la n. 50 del 19.04.2017 e n. 56 del 10.05.2017 inerenti l'affidamento del collaudo statico per l'intervento in essere, rappresenta che di aver provveduto in data 24.08.2016 alla verifica e validazione del progetto esecutivo.

Per cui la rappresentazione che ne fu data e che ancora oggi risulta presso lo SRA, vale a dire che il progetto sottoposto a V.I.A. risultava e risulti essere quello definitivo tesi avvalorata in qualche modo anche dal fatto che risultavano e risultano pubblicate le autorizzazioni pregresse che si riferivano appunto proprio al progetto definitivo, ebbene tale circostanza era ed è una rappresentazione errata e fuorviante, come lo è il fatto che la Leitner nei propri elaborati di cui alla V.I.A. riposti la dicitura definitivo/esecutivo. Lo stesso Dott. Acconcia qualora ce ne fosse ancora bisogno ha certificato che in data 24.08.2016 fu verificato e validato il progetto esecutivo e che tale livello progettuale risulti sottoposto all'attuale V.I.A., con le sue esplicite criticità ed in alcuni casi in palese difformità proprio delle pregresse autorizzazioni.

Tale aspetto, che a parere dello scrivente, rappresenta un vizio sostanziale nell'iter amministrativo a cui risulta sottoposta l'opera poiché solo a seguito delle determinazioni 50/2017 e 56/2017, dunque aprile 2017 e maggio 2017, il dott. Acconcia ha sciolto nei confronti del pubblico interessato a 4 mesi dalla pubblicazione presso lo SRA, un ipotetico dubbio che si era ingiustamente ingenerato a riguardo del fatto che l'attuale progetto

sottoposto a V.I.A. sia effettivamente il progetto *esecutivo e non quello definitivo come invece rappresentato nello SRA.*

Ribadisco, *la tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo*, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura V.I.A., rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme e nei modi all'interno di un corretto iter amministrativo.

*La correttezza e la chiarezza nei modi e nelle forme con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare come effettivamente avvenuto.*

Allo stesso modo ritengo stucchevole, inappropriata e fuorviante per il pubblico interessato, la rappresentazione che veniva data su organi di stampa a riguardo dell'intervento.

Il quotidiano il Centro, con un primo articolo del 12 novembre 2015 dava atto che il comune di Gamberale avesse bandito gara d'appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera evidenziando che il termine per la presentazione delle offerte scadesse il 14 dicembre 2015 e rappresentando che l'impianto raggiungesse quota di 1.800 mt. slm, circostanza non veritiera poiché la quota massima non raggiunge neanche i 1.500 e, con uno sviluppo dell'impianto stesso per 800 mt quando invece si è al di sotto dei 400 mt..

Sempre in tale articolo risultava virgolettata una dichiarazione del Sindaco il quale rappresentava l'opera come un campo scuola, circostanza evidenziata e trattata nella nota a firma dello scrivente del 13.05.2017 relativa anche all'opzione zero del tapis roulant.

Contestualmente in tale articolo si riportava che l'impianto ha funzionato fino al 1999 quando la struttura fu chiusa e dunque vi sarà un motivo di tale disimpegno da parte dell'ex titolare avvenuto 9 anni prima della scadenza della vita tecnica riconducibile al 2008 e che l'area con annesso impianto dunque, benché avesse terminato la vita tecnica e dovesse essere stato rimosso già rimosso, dal 1° gennaio 2010 tornò nella disponibilità dell'Ente.

Ora del perché l'Ente si volle accollare il vecchio impianto con annessi costi per la rimozione, così facendo sgravando l'ex concessionario delle spese di rimozione che oggi si vorrebbero far gravare sulla collettività resta ancora ignoto al pubblico interessato, fermo restando la verifica di ulteriori ed inspiegabili passaggi di proprietà dell'impianto stesso nel periodo tra il 2010/2013. A tal riguardo si invita nel porre in essere i dovuti controlli e verifiche.

Con un secondo articolo del 21.12.2016, dunque quando già risultava la pubblicazione della procedura V.I.A. presso lo SRA che ricordo essere del 16.12.2016, si dava atto proprio di tale pubblicazione del fatto che entro 60 giorni si poteva presentare osservazioni e che poi l'intervento sarebbe andato in appalto, quando l'appalto risultava già espletato in assenza però dell'autorizzazione positivi di V.I.A..

Ritengo che la rappresentazione dell'iter dell'intervento, così come le criticità della pubblicazione presso lo SRA relativamente alle autorizzazioni pregresse ed alla fase progettuale, rappresentata come definitiva quando invece risulta esecutiva e le notizie di stampa possano aver generato confusione e fraintendimenti proprio rispetto al pubblico interessato.

La rappresentazione emblematica del fatto di confondere il pubblico interessato appare nella sua totale evidenza a riguardo dell'area a parcheggio, già ampiamente trattata ma rispetto alla quale mi permetto di evidenziare un ulteriore spunto di riflessione qualora non sia stato ancora ravvisato.

Nelle controdeduzione del RUP, dott. Acconcia, che al di là del contenuto che nulla apportano alla procedura V.I.A. e formulate in maniera del tutto inusuale e non consone poiché poste in essere senza che il Dott. Acconcia palesasse a che titolo egli intervenisse, rese né su carta intestata dell'Ente e senza un protocollo dell'Ente stesso né di entrata né di uscita, ebbene a riguardo dell'area parcheggio ritenuta solo immaginata, lo stesso Dott. Acconcia risulta palesemente smentito dal Geol. Domenico Pellicciotta quale uno dei tecnici incaricati per lo S.I.A. e sintesi NT oltre la C&S Ingegneri associati, quest'ultima che ribadisco stranamente non ha

Ing. Dante Bucchi

All: c.s.

Distinti Saluti

osservazioni del 13.02.2017 del 30.03.2017 e del 31.03.2017.

Ribadendo che l'intervento così come proposto non possa essere meritevole di approvazione positiva in sede di V.I.A. e visto e considerato che con la presente risultano evidenziati nuovi fatti riferiti alla DGR 451/2009, si invita il Comitato VIA a tener nella dovuta e debita considerazione l'attuale nota quale integrazione alle

dal RUP benché anch'essa inserita all'interno del SIC e priva delle dovute autorizzazioni. inserita all'interno del SIC come allo stesso modo anche per quella immaginata dall'ing. Odorisio e ritenuta valida inoltre, se dovesse essere quella indicata dal Geol. Pellicciotta essa risulta priva di autorizzazione oltre che

immaginarla rende di per sé inservibile l'opera stessa per assenza dell'indispensabile infrastruttura (parcheggio). funzionalità poiché si è in presenza di una totale incertezza a riguardo dell'area a parcheggio il che se fosse Ora non è chiaro se l'intervento abbia o meglio possa avere così come proposto una sua effettiva


funzionalità della stessa.

dell'impianto. L'opera dovrebbe essere intesa nel complesso ed analizzata anche e soprattutto a riguardo della dalla specifica fase costruttiva dell'opera ma sia degli impatti futuri derivanti dal funzionamento/esercizio Tale circostanza non è irrilevante poiché, lo V.I.A. deve tener conto degli effetti sull'ambiente derivanti sia

differente da quella indicata dal Geol. Pellicciotta.

di impatto acustico nel quale risulta un'area a parcheggio posta a base dello studio acustico totalmente rappresentate nelle precedenti osservazioni, dovrebbe essere quella rappresentata dall'ing. Odorisio nello studio osservazioni ritiene tale area solo immaginaria poiché l'eventuale zona a parcheggio con annessa criticità già autorizzazione/parere/nulla osta o invece credere, ma lo ritengo improbabile, al RUP che nelle proprie una ben determinata area a parcheggio sita tra l'altro all'interno del SIC e non soggetta ad alcun tipo di attestandone la veridicità proprio degli elaborati tra cui a quanto pare nello stato di progetto egli rappresenta stato di progetto, per cui non è chiaro a chi credere se al Geol. Pellicciotta che ha sottoscritto la perizia giurata Ebbene, nello stato di fatto non compare alcuna area a parcheggio la quale risulta ben rappresentata nello

Fig. 1. Confronto tra l'impianto in progetto (sopra) e quello esistente (sotto), raccomandato dai 450 mt a 375 ha consentito un arretramento dello stesso da bosco.



stato di fatto e quello di progetto e che di seguito si ripropone:

Infatti, nelle controdeduzioni del Geol. Pellicciotta, a pag. 2 si riporta la Fig. 1, quale rappresentativa dello

intervenga non essendo affidataria di alcun incarico e, senza un protocollo dell'Ente.

carta intestata dello stesso professionista e sottoscritte anche dal Geol. Carozza la quale non è chiaro del perché sottoscritto però la perizia giurata, nelle proprie controdeduzioni rese con la medesima tipologia del RUP né su



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

DIVISIONE II  
BIODIVERSITA', AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0021079/PNM del 06/10/2016  
DIV II

Al Parco Nazionale della Majella  
[parcomajella@legalmail.it](mailto:parcomajella@legalmail.it) (con allegato)

e, p.c. Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali  
[nobbaa@pcc.regione.abruzzo.it](mailto:nobbaa@pcc.regione.abruzzo.it) (con allegato)

All'Ing. Dante Bucci  
[dante.bucci@ingpcc.eu](mailto:dante.bucci@ingpcc.eu)

**OGGETTO:** segnalazione recante - PAR FAS 2007/2013 - Obiettivo operativo III.2.1 - Linea d'azione III.2.1.A - Iniziativa ristrutturazione e ammodernamento di impianto scioviario esistente nel Centro turistico "Oasi del cervo" a Gamberale.

Si fa riferimento alla segnalazione pervenuta dall' Ing. Dante Bucci del 26.09.2016, che fa seguito alle ulteriori comunicazioni del 11.12.2015, del 18.03.2016 e del 14.04.2016, inerenti presunti vizi procedurali, documentali e di valutazione in merito all'appalto riportato in oggetto.

Con nota di questo Ufficio, prot. 0010740/PNM del 18.05.2016, è stato richiesto a codesto Ente di riscontrare direttamente alle osservazioni avanzate dal segnalante nelle precedenti lettere, con particolare riferimento ai pareri ed alle valutazioni tecniche condotte sull'intervento, dandone conoscenza anche a questa DG PNM.

Quanto sopra in considerazione del parere favorevole, con prescrizioni, già reso da parte di codesto Parco nazionale mediante nulla osta, ricompreso del sentito di Valutazione di Incidenza, n. 8099 del 10 agosto 2015, espresso per il progetto "Ristrutturazione delle scivola monoposto in Località Forcella del Comune di Gamberale".

Dalle informazioni aggiuntive riportate dall'Ing. Bucci, risulterebbe che la Regione Abruzzo abbia identificato il progetto di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto scioviario in questione, come un *nuovo impianto* e non come sostituzione di quello ora dismesso, ritenendo che lo stesso debba essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.


Detta interpretazione non risulterebbe tuttavia condivisa dall'Autorità comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede a codesto Ente Parco di porre in atto le necessarie verifiche sulla problematica, al fine di accertare se l'intervento in argomento rientri nei limiti posti dal DM 17 ottobre 2007 "Criteri Minimi", qualora l'impianto in questione risultasse interno alla ZPS IT7140129 "Parco nazionale della Majella", o se ricada nelle categorie assoggettate ai divieti stabiliti con l'art. 5, comma, 1, lett. m) del D.M. medesimo.

Si rimane in attesa di riscontro.

*Il Dirigente*

Dr. Antonio Maturani





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0129918/17	16/05/2017	PEC	<b>Mittente:</b> DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	PROVEDURA VIA IMPIANTO SCIOVIARIO OASI DEL CERVO - INTEGRAZIONE OSSERVAZIONI						
<b>Impronta:</b>	154145E746AB9827B318B8CF2EB9273B6B68445E2F8D71B51FCDE1D4A6DBC219						